



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati

Dott.ssa Lina	RUBINO	Presidente
Dott. Roberto	SIMONE	Consigliere Rel.
Dott. Marco	ROSSETTI	Consigliere
Dott. Marco	DELL'UTRI	Consigliere
Dott. Luigi	LA BATTAGLIA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto

Diritto internazionale privato -
 Responsabilità extracontrattuale -
 Legge comune del paese di residenza del responsabile e della parte lesa

Cron.

CC-20.5.2025

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23855/2021 R.G.,

proposto da

[redacted] in persona del suo procuratore [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted], domiciliato *ex lege* come da indirizzo pec indicato e presso l'avv. [redacted] in virtù di procura allegata in calce al ricorso,

- **ricorrente** -

contro

[redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] domiciliati *ex lege* come da indirizzo pec indicato, in virtù di procura speciale notarile del 24.9.2021 notaio [redacted]

- **controricorrenti** -

nonché contro



- intimati -

per la cassazione della sentenza n. 494/2021 della CORTE d'APPELLO di Milano pubblicata il 15.2.2021;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20.5.2025 dal Consigliere dott. Roberto Simone;

uditi l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] per il ricorrente;

udito l'avv. [REDACTED] per i resistenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Michele Di Mauro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 27.11.2019 il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità esclusiva di [REDACTED] nella determinazione del sinistro avvenuto l'11.11.2015, nel quale era deceduto [REDACTED] condannava [REDACTED] (d'ora in avanti indicato come [REDACTED]) al risarcimento dei danni patiti da [REDACTED]

[REDACTED] i primi due genitori del deceduto, la terza sorella del [REDACTED]

La vicenda trae origine da un sinistro verificatosi in località [REDACTED] tra l'autovettura Opel Astra SW, assicurata presso una compagnia olandese, condotta dalla [REDACTED] moglie di [REDACTED] (passeggero deceduto) e l'autoveicolo Mercedes ML condotto da [REDACTED] e di proprietà di [REDACTED] (assicurata [REDACTED] s.p.a.). [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di congiunti del deceduto, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano la [REDACTED] quale domiciliataria della compagnia assicuratrice dell'Opel Astra, nonché [REDACTED] s.p.a., chiedendo la condanna di [REDACTED] s.p.a. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di euro 705.630,75.



Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità esclusiva della [REDACTED] nella causazione del sinistro e ritenuta applicabile la legge italiana contrastando quella olandese con l'ordine pubblico, condannava [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore degli attori con l'aggravio delle spese di lite, i quali, tuttavia, erano onerati della rifusione delle spese in favore di [REDACTED] s.p.a. In particolare, il Tribunale liquidava euro 305.630,75 al padre della vittima ed euro 300.000,00 alla madre. A [REDACTED] invece, era liquidato l'importo di euro 100.000,00.

In base all'art. 4, paragrafo 1, reg. (CE) 864/2007 il Tribunale di Milano individuava quale *lex loci damni* quella olandese, determinata in funzione del luogo di estrinsecazione del danno ai congiunti residenti in Olanda. Detta legge, tuttavia, era ritenuta non compatibile con l'ordine pubblico italiano in quanto escludeva il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, così violando l'intangibilità delle relazioni familiari tutelate anche dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza con la conseguente applicazione della normativa italiana.

2. [REDACTED] in appello lamentava che il Tribunale aveva fatto erronea applicazione dell'art. 4, paragrafo 1, reg. (CE) 864/2007, posto che sia il responsabile del sinistro sia i danneggiati avevano la residenza in Olanda, sì che la legge applicabile era quella olandese in base all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento. L'appellante, inoltre, contestava l'applicazione dell'art. 26 dello stesso regolamento, poiché il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale non poteva considerarsi espressione di un principio di ordine pubblico comune agli Stati membri, invocando al tal fine il *dictum* di Cass. 21 agosto 2018, n. 20841.

2.1. Con sentenza del 15.2.2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] e in parziale riforma della sentenza di primo grado, richiamando quanto esposto in Corte di Giustizia UE, 10 dicembre 2015, C-350/14, riteneva che la legge applicabile fosse quella italiana sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme sull'illecito extracontrattuale, al fine di pervenire ad una applicazione del reg. (CE) 864/2007 coerente con gli obiettivi di non frammentazione



della legge applicabile in base al luogo di residenza del danneggiato e di non discriminazione dello straniero.

A titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale condannava l'appellante al pagamento di euro 165.960,00 in favore di ciascun genitore, nonché al pagamento di euro 24.020,00 in favore di [REDACTED]

La corte d'appello sottolineava che, l'art. 4, paragrafo 1, reg. (CE) 864/2007 si riferisce alla legge del luogo di verifica del «danno diretto» secondo i considerando 16 e 17, ossia quello in cui è stata subita la lesione o si è verificato il danno patrimoniale, a prescindere da quello in cui si verificano le «conseguenze indirette». Nel caso di sinistro stradale il luogo di verifica del danno diretto è quello in cui si sono determinate le lesioni che hanno portato al decesso, mentre quelle patite dai congiunti devono intendersi come «conseguenze indirette» dell'incidente.

Qualora applicato l'art. 4, paragrafo 2, reg. (CE) 864/2007, notava la corte, sarebbe divenuto irrilevante lo Stato in cui si verifica il danno in contrasto con il considerando 16 del regolamento, volto a favorire la prevedibilità delle decisioni e a scongiurare il rischio di frammentazione della legge applicabile in base alla diversa residenza delle vittime secondarie.

Aggiungeva la corte che occorreva tenere conto della possibile disparità di trattamento nella liquidazione del danno allo straniero, se residente all'estero al pari dell'offensore, per la lesione di diritti inviolabili della persona, e che da tempo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in tema di illecito extracontrattuale, la Corte di Cassazione aveva negato ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato, dovendo dunque farsi riferimento alla *lex loci damni*.

In relazione all'ambito della pretesa risarcitoria, la corte d'appello, sul rilievo che nel corso del giudizio non era stata fornita alcuna prova ulteriore di una particolare vicinanza e affezione tra il deceduto ed i suoi congiunti, sulla base della tabella in uso presso il Tribunale di Milano (ed. 2018)



liquidava per ciascun genitore l'importo di euro 165.960 ("valore monetario base") e quello di euro 24.000 in favore della sorella.

3. Per la cassazione della sentenza d'appello ha fatto ricorso [REDACTED] sulla base di un motivo. Hanno resistito con controricorso [REDACTED]

4. All'esito dell'adunanza camerale del 27.6.2024, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23636/2024 del 3.9.2024, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione di diritto posta dal ricorso.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] con l'unico motivo di impugnazione lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 reg. (CE) 864/2007 per la mancata applicazione del paragrafo 2 della disposizione, dalla quale doveva conseguire l'applicazione della legge olandese, nonostante che il responsabile e la parte lesa fossero entrambi residenti in Olanda.

1.1. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe disapplicato l'art. 4, paragrafo 2, reg. (CE) 864/2007 sul rilievo della necessità di dare continuità all'indirizzo che nega rilevanza ai fini della liquidazione del danno al luogo di residenza del danneggiato. Rileva tuttavia che la corte territoriale non ha considerato che il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in base all'art. 288, paragrafo 2, del TFUE, sì che uno Stato membro non può adottare provvedimenti interni limitativi dell'efficacia delle norme regolamentari, né può farne un'applicazione incompleta o selettiva.

Non sarebbe, pertanto, pertinente il richiamo all'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che sancisce l'irrilevanza del



luogo di effettiva residenza del danneggiato in merito al risarcimento da fatto illecito in forza dell'art. 3 Cost., poiché derogare rispetto alla legge del luogo di verifica del sinistro per ragioni non previste da regolamenti, è diverso dal derogare alla regola generale della *lex loci* "prevista dal regolamento europeo in conseguenza di una eccezione prevista proprio dal medesimo regolamento".

1.2. Il ricorrente sottolinea che l'interpretazione seguita dalla Corte d'appello, oltre a disapplicare l'art. 4, paragrafo 2, reg. (CE) 864/2007, renderebbe la disposizione inapplicabile ogni volta che lo Stato di residenza dell'offensore e del danneggiato, pur comune, sia diverso rispetto al luogo del sinistro. Diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'art. 4, paragrafo 2, reg. (CE) 864/2007 mira proprio a favorire la prevedibilità delle decisioni, come indicato dal considerando n. 16, consentendo a soggetti residenti nello stesso Stato l'utilizzo di norme conosciute e formulare una prognosi rispetto ai propri diritti. Né ricorreva la disparità di trattamento paventata dal giudice di secondo grado in base al luogo di residenza della vittima, posto che il danno patito dal figlio della vittima, anch'egli rimasto coinvolto nel sinistro, era stato liquidato in Olanda in base al diritto olandese.

1.3. Il ricorrente aggiunge che l'applicazione di una norma straniera che limiti o neghi il risarcimento del danno non patrimoniale non è in contrasto con la Carta costituzionale italiana, né viola l'ordine pubblico internazionale. Al riguardo il possibile conflitto deve essere limitato agli effetti che la norma è destinata a produrre nell'ordinamento interno e non al confronto fra la norma straniera e quella interna.

In questa traiettoria, posto che i diritti fondamentali si collocano su un piano sovraordinato rispetto alla normazione interna, il giudice italiano chiamato a valutare la compatibilità della legge straniera deve verificare se questa contrasti con le esigenze di tutela dei primi come desumibili dalla Costituzione, dai trattati fondativi dell'Unione Europea e della CEDU. In assenza di norme nazionali o sovranazionali che inquadrino il diritto all'integrale risarcimento del danno nel novero dei diritti inviolabili, segnala



che nessuna violazione del diritto pubblico internazionale potrebbe essere dichiarata, come riconosciuto da Cass. 20841/2018, non avendo il principio all'integrale risarcimento del danno copertura costituzionale.

1.4. Osserva ancora il ricorrente, a confutazione dell'asserita contrarietà all'ordine pubblico internazionale della legge olandese, che anche nell'ordinamento italiano è data la possibilità che il danno da perdita del rapporto parentale non sia risarcito, posto che nella tabella approntata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nell'edizione del 2018 è stato precisato che il «valore monetario base» è l'importo massimo liquidabile al netto dell'aumento per l'eventuale personalizzazione, non esistendo un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso e che comunque la parte è gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

La Corte d'appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, sulla questione della legge applicabile ha svolto un percorso argomentativo radicalmente opposto rispetto a quello seguito dal giudice di primo grado.

Il Tribunale in base all'art. 4, paragrafo 1, reg. (CE) 864/2007 ha individuato quale *lex loci damni* quella olandese in funzione del luogo di estrinsecazione del danno ai congiunti residenti in Olanda. Detta legge, tuttavia, è stata ritenuta non compatibile con l'ordine pubblico italiano, ai sensi dell'art. 26 reg. (CE) 864/2007, là dove esclude il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, così violando l'intangibilità delle relazioni familiari, tutelate anche dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza, con la conseguente applicazione della normativa italiana.

La Corte d'appello, invece, in base all'art. 4, paragrafo 1, reg. CE 864/2007 secondo l'interpretazione data da Corte di Giustizia UE 10 dicembre 2015, C-350/14 (*Lazar c. Allianz s.p.a.*) ha ritenuto, correttamente, che secondo la regola generale dettata dal richiamato regolamento la legge applicabile sarebbe stata quella italiana.



Infatti, l'art. 4, paragrafo 1, reg. (CE) 864/2007 si riferisce alla legge del luogo di verifica del «danno diretto» secondo quanto previsto dal considerando n. 16, ossia quello in cui è stata subita la lesione o si è verificato il danno patrimoniale, a prescindere da quello in cui si verificano le «conseguenze indirette». Nel caso di sinistro stradale il luogo di verifica del «danno diretto» è quello in cui si sono determinate le lesioni che hanno portato al decesso della «vittima primaria», mentre le lesioni patite dai congiunti devono intendersi come «conseguenze indirette» di esso.

L'opzione resa dalla Corte d'appello, inoltre, è in linea con il considerando n. 15 secondo cui "Se il principio della *lex loci delicti commissi* rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile".

3. La Corte di Giustizia UE (sentenza 10 dicembre 2015, C-350/14, cit.) ha stabilito che:

- ai sensi del citato art. 4, paragrafo 1, il «danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto» e nel «caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, ... il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
- «in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il legislatore dell'Unione ha precisato, al considerando 17 del regolamento Roma II, che il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale»;
- «ne consegue che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente».



È stato di recente affermato da questa Corte, sulla base di quanto statuito dalla indicata pronuncia della Corte di Giustizia UE, che l'art. 4, paragrafo 1, del reg. (CE) 864/2007 (cd. Roma II) porta a individuare l'elemento di collegamento, cui aver riguardo per la determinazione della legge applicabile, nel luogo dove si è determinato l'evento lesivo, in quanto unico elemento in grado di costituire criterio certo e univoco nei suoi riferimenti spaziali e temporali, indipendentemente dal luogo, anche diverso, in cui si siano manifestate, nel tempo, le menomazioni invalidanti ad esso conseguenti, non potendo rilevare a fini interpretativi della predetta disposizione unionale la distinzione tra "danno evento" e "danno conseguenza", frutto di una elaborazione concettuale interna all'ordinamento italiano. [v., Cass., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34017; v. altresì Cass., Sez. Un., 29 settembre 2022, n. 28427 a proposito della indicazione quale "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", ai sensi dell'art. 5, n. 3, del reg. CE 44/2001, in quello dove si è verificato il fatto generatore della responsabilità a carico della vittima "primaria" dell'illecito (nella specie, un incidente stradale mortale avvenuto in Germania), senza che rilevi, invece, il luogo ove si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli ai danni dei congiunti che agiscono in giudizio].

4. E tuttavia, la corte d'appello non ha considerato né correttamente applicato l'espressa deroga dettata dallo stesso regolamento alla regola generale, deroga applicabile al caso di specie ai fini della individuazione della legge nazionale applicabile. L'art. 4 par. 2 del regolamento (CE) 864/2007 prevede infatti che "qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese".

Quando ha esaminato il predetto art. 4, paragrafo 2, reg. (CE) 864/2007, la corte d'appello (nel tentativo di preservare la vocazione predittiva del paragrafo 1 e, quindi, assicurare l'applicazione della *lex loci damni*), ha finito per disapplicare il regolamento, rendendo la disposizione inutilizzabile quando vittima e offensore risiedano nello stesso paese al momento di verifica del danno, nonostante che tale deroga sia



espressamente contenuta nello stesso regolamento. Infatti, il considerando 18 prevede che "La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della *lex loci damni* di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2, dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese [...]".

Così argomentando la Corte d'appello ha violato l'art. 288, paragrafo 2, TFUE, il quale prevede che: "Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri", mentre al paragrafo 2, stabilisce che: "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".

Diversamente dalla direttiva che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, con i ben noti problemi legati all'eventuale ritardo nella trasposizione di direttive attributive di diritti ben determinati, ma non *self executing*, il regolamento ha una efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, fermi i limiti previsti dallo stesso regolamento (CE) 864/2007 in tema di norme di applicazione necessaria ex art. 16, quale limite preventivo all'ingresso nell'ordinamento italiano di una norma straniera, o ex art. 26, quale limite successivo per ragioni di ordine pubblico del foro.

Questa Corte osserva che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'appello, non è corretto superare la questione dell'applicazione dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) 864/2007 mediante l'interpretazione costituzionalmente conforme delle norme in tema di illecito extracontrattuale, in quanto preliminarmente occorre individuare, a norma del regolamento comunitario, quale sia la legge nazionale applicabile al caso di specie, e successivamente occorre verificare se alla stessa non possa essere dato ingresso nell'ordinamento interno o se debba ritenersi che la disciplina applicabile contrasti con il limite dell'ordine pubblico. Non può



invece modificarsi l'esito del procedimento di individuazione della legge applicabile con un adattamento interpretativo, benché motivato dall'aspirazione di conformare il contenuto della legge individuata come applicabile ai dettami costituzionali.

Si aggiunga che, il richiamo fatto alla legge del paese di residenza dei soggetti coinvolti nel sinistro non contrasta con l'esigenza della prevedibilità delle decisioni, anzi al contrario la convergenza data dall'assoggettamento a detta legge genera un effetto migliorativo in termini di conoscibilità della disciplina applicabile, stante l'esistenza di una connessione speciale come indicato nel considerando 18. Né si determina la paventata frammentazione della legge applicabile in base al luogo di residenza delle «vittime secondarie», a tanto soccorrendo il criterio generale del paragrafo 1, che però trova espressamente una deroga al paragrafo seguente.

Del pari, deve escludersi il rischio di una disparità di trattamento dello straniero in funzione del luogo di residenza. Problema, quest'ultimo, già affrontato da questa Corte, e risolto nel senso dell'irrilevanza, nella prospettiva dell'impraticabilità di una differenziazione della liquidazione del danno in funzione del diverso costo della vita del luogo di residenza del danneggiato in quanto elemento estraneo alla fattispecie dell'illecito (v. Cass., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932; 13 novembre 2014, n. 24201; 14 giugno 2016, n. 12146; 15 febbraio 2018, n. 3767). Ipotesi, quest'ultima, in ogni caso del tutto in conflitto con il fine di general-deterrenza della responsabilità civile (v., Cass., Sez. Un., 5 luglio 2007, n. 16601), perché fonte di un potenziale abbassamento del livello di precauzioni in un contesto nel quale le vittime potenziali dei sinistri siano soggetti stranieri residenti in paesi con basso costo della vita.

5. La sentenza impugnata, come peraltro osservato anche dal P.G. nella sua requisitoria, pertanto, è incorsa nella violazione dell'art. 288, paragrafo 2, TFUE, là dove, disapplicando l'art. 4, paragrafo 2, regolamento (CE) 864/2007, ha optato per l'applicazione alla fattispecie della legge italiana e non di quella olandese comune del responsabile e delle parti lese.



La non percorribilità della via prospettata dalla Corte d'appello, ossia quella dell'interpretazione costituzionalmente orientata al fine della individuazione della legge nazionale applicabile, trova conferma nell'esistenza all'interno del regolamento comunitario di un doppio meccanismo di salvaguardia del *proprium* dell'ordinamento di ciascun Stato membro rappresentato dagli artt. 16 e 26 in tema, rispettivamente, di norme di applicazione necessaria ("Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.") e di ordine pubblico del foro ("L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.").

5.1. Le norme di applicazione necessaria sono quelle che, ai sensi dell'art. 17 l. 218/1995, rappresentano un limite preventivo all'ingresso della norma straniera (v. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3841), perché irrinunciabili da parte dell'ordinamento italiano e, quindi, devono essere applicate nonostante il virtuale richiamo della legge straniera eventualmente operato per quella materia dalle norme di conflitto.

Tali sono le disposizioni "spazialmente condizionate e funzionalmente autolimitate - e, perciò solo, destinate ad applicarsi, nonostante il richiamo alla legge straniera - quali, tra le altre, le leggi fiscali, valutarie, giuslavoristiche, ambientali" (v., Cass., Sez. Un., 5 luglio 2011, n. 14650). Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, è stato affermato da questa Corte che sono norme di applicazione necessaria gli artt. 125 e 126 cod. ass., che prevedono la legittimazione passiva [REDACTED] (v., Cass., Sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932).

La funzione delle norme di applicazione necessaria, integranti sempre un limite preventivo al funzionamento del sistema di conflitto, si ritrova nella formulazione dell'art. 17 l. 218/1995, il quale prevede che: "è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che,



in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, **debbono essere** applicate nonostante il richiamo alla legge straniera”.

D’altro canto, deve essere ricordato che la *ratio* dell’istituto ne ha suggerito una modalità di applicazione diversa, ritenendo che non sia necessario l’intervento delle norme di applicazione necessaria nei casi in cui le norme straniere garantiscano un risultato uguale o superiore a quello avuto di mira.

L’art. 16 del regolamento (CE) 864/2007, inoltre, deve essere interpretato alla luce dell’art. 9 del regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in base al quale “Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”, sicché l’interpretazione di quest’ultima nozione data dalla Corte vale anche per quanto concerne l’art. 16 citato, alla luce dell’esigenza di coerenza nell’applicazione dei regolamenti Roma I e Roma II (v., in tal senso, Corte di Giustizia UE, sentenza 31 gennaio 2019, C-149/18, *Da Silva Martins c. Dekra Claims Services Portugal SA*, punto 28).

In particolare, quanto all’individuazione delle norme di applicazione necessaria la Corte d’appello dovrà tenere conto di quanto di recente affermato da Corte di Giustizia UE, sentenza 5 settembre 2024, C-86/23 (*E.N.I., Y.K.I. c. HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG*), alla stregua della quale “L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), deve essere interpretato nel senso che: una disposizione nazionale la quale prevede che il risarcimento del danno morale subito dai familiari stretti di una persona deceduta in un incidente stradale sia determinato dal giudice secondo equità non può essere considerata una «norma di applicazione necessaria», ai sensi di tale



articolo, a meno che, quando la situazione giuridica di cui trattasi presenta un collegamento sufficientemente stretto con lo Stato membro del foro, il giudice adito constati, sulla base di un'analisi circostanziata del tenore letterale, dell'impianto sistematico, degli obiettivi nonché del contesto dell'adozione di tale disposizione nazionale, che il suo rispetto è ritenuto cruciale nell'ambito dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, in quanto persegue un obiettivo di tutela di un interesse pubblico essenziale che non può essere raggiunto applicando la legge designata ai sensi dell'articolo 4 di tale regolamento".

Spetterà al giudice del merito stabilire, alla luce delle indicate coordinate rese dalla Corte di Giustizia UE, se l'applicazione della legge olandese, secondo la quale il danno morale è risarcibile solo a condizione che: a) la lesione sia stata arrecata volontariamente; b) questa abbia cagionato l'insorgenza di una invalidità permanente di natura psichiatrica nei familiari del defunto e, quindi, non prevede il risarcimento delle sofferenze e del dolore emotivo che non comportino un danno patologico di carattere permanente, consenta di conseguire l'obiettivo di tutela dell'interesse pubblico essenziale (v. altresì il considerando n. 32 reg. (CE) 864/2007) sotteso agli artt. 1223 e 1226 cod. civ. e, quanto a quest'ultimo, al meccanismo tabellare volto alla concretizzazione del potere di valutazione equitativa del danno (v. Cass., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579).

In ogni caso, là dove non sussistente un limite preventivo rappresentato dalle norme di applicazione necessaria, come previsto dall'art. 16 del (CE) 864/2007 (articolo da interpretarsi restrittivamente, in base a quanto affermato dalla stessa Corte di giustizia: v. Corte di Giustizia UE, 31 gennaio 2019, C-149/18, cit., punto 29), nondimeno la norma straniera richiamata in forza del meccanismo uniformato del conflitto soggiace al possibile ulteriore limite rappresentato dal manifesto contrasto con l'ordine pubblico del foro ex art. 26 regolamento (CE) 864/2007.

Conclusivamente, in base al paragrafo 2 dell'art. 4 la legge applicabile indubbiamente è quella olandese.



Spetterà al giudice del rinvio, verificare la sua eventuale non compatibilità con l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 26 citato, dovendo ricordarsi, come già indicato, e sul punto non c'è contrasto tra le parti, che secondo la legge olandese il danno morale è risarcibile solo a condizione che: a) la lesione sia stata arrecata volontariamente; b) questa abbia cagionato l'insorgenza di una invalidità permanente di natura psichiatrica nei familiari del defunto e, quindi, non prevede il risarcimento delle sofferenze e del dolore emotivo che non comportino un danno patologico di carattere permanente.

Tale problema non è stato affatto affrontato dalla Corte d'appello, che, nel discostarsi dalla sentenza di primo grado, nulla ha detto al riguardo.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, rinviando alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: *"In caso di sinistro stradale mortale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera non si applica la lex loci damni, come previsto dall'art. 4, parag. 1, reg. (CE) 864/2007, in funzione del luogo di verifica del «danno diretto» a carico della vittima primaria, rilevando la lesione patita dai congiunti quale «conseguenza indiretta», ma, qualora il responsabile e i congiunti della vittima primaria risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il «danno diretto» si verifica, si applica la legge di tale paese in base all'art. 4, parag. 2, dello stesso regolamento, fermi i limiti di cui agli artt. 16 e 26 previsti dallo stesso regolamento in tema di norme di applicazione necessaria e di ordine pubblico del foro".*

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 20 maggio 2025.



Il Consigliere relatore

Dott. Roberto Simone

Il Presidente

Dott.ssa Lina Rubino

